

Norme & Tributi

Consulenti tecnici, nomine e onorari saranno pubblici

Riforma del processo civile

I professionisti a cui affidare l'incarico potranno essere scelti su base distrettuale

Nasce un elenco nazionale degli iscritti agli albi con dati per facilitare la selezione

Giovanni Esposito

Il decreto legislativo con cui il Governo ha dato attuazione alla delega per la riforma del processo civile (legge 206/2021) introduce, fra l'altro, numerose novità per i consulenti tecnici.

Superando l'attuale normativa, che stabiliva si dovessero affidare le funzioni di consulente tecnico d'ufficio ai soli iscritti all'albo istituito presso il Tribunale in cui hanno la propria sede, la riforma prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dell'Ufficio con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti agli albi dei tribunali del distretto. Dal momento che le sezioni specializzate (tribunali delle imprese) sono istituite presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fino a oggi vi è stata una barriera di accesso agli incarichi per tutti i professionisti non iscritti agli albi dei tribunali di queste stesse città.

Grazie al nuovo testo, invece, per l'affidamento degli incarichi si potrà

attingere agli iscritti dei tribunali dell'intero distretto, con una selezione che diventa, di fatto, su base regionale. Rimane il dubbio per le sezioni dei tribunali delle imprese istituite presso i tribunali di Milano, Roma e Napoli, le quali ad avere competenza infraregionale, se mai dovesse capitare di trovarsi di fronte a controversie relative alla violazione della normativa antitrust, dell'Unione Europea o delle norme sulla tutela del mercato e della concorrenza.

Dalla lettura combinata delle varie disposizioni sembrerebbe che soltanto i privilegiati i professionisti iscritti agli albi che rientrano nei distretti di Milano, Roma e Napoli, rimanendo esclusi quelli di tutto il Nord Italia, del Centro e del Meridione, esterni ai tre territori.

IN SINTESI

Le novità per i consulenti

Con la riforma del processo civile, cambiano i criteri di conferimento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio. Con una selezione su base regionale, potranno essere nominati anche professionisti non iscritti agli albi dei Tribunali e delle Corti d'appello delle città dove sono istituite le sezioni specializzate, con la possibilità di attingere ai profili dell'intero distretto. Novità anche sul fronte trasparenza: le nomine e i compensi saranno pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

Pur mantenendo una preferenza per l'affidamento dell'incarico agli iscritti all'albo del tribunale a cui appartiene il giudice, anche per ragioni di spesa ed efficienza dell'amministrazione della giustizia, al fine di attuare il principio che assicura una maggiore mobilità dei consulenti tecnici sono stati alleggeriti gli adempimenti processuali da rispettare: nel caso di conferimento di incarico a un consulente iscritto all'albo di un altro tribunale o a una persona non iscritta a nessun albo, infatti, il giudice non è più tenuto a sentire il presidente, ma deve soltanto comunicare a quest'ultimo il provvedimento motivato di conferimento dell'incarico.

Con l'introduzione dell'articolo 24 bis del codice di procedura civile, al fine di consentire flussi informativi utili all'individuazione più efficace ed efficiente del consulente tecnico, viene istituito un elenco nazionale dei consulenti iscritti agli albi dei consulenti tecnici, con la funzione di rendere pubblicamente e immediatamente conoscibili i nominativi e le competenze dei professionisti a livello nazionale, suddivisi per categorie di specializzazione e con annotazioni dei provvedimenti di nomina.

Coerentemente con l'obiettivo di garantire la regolarità e la trasparenza delle nomine, si stabilisce che gli incarichi affidati e i compensi liquidati agli iscritti agli albi siano pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario (ovvero annotati in un registro pubblico, liberamente consultabile e da cui è possibile ricavare copie o estratti nel caso dell'elenco dei delegati alla vendita).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREVI

DPCM IN GAZZETTA

Fino a 800 euro per genitori separati

Arriva in «Gazzetta Ufficiale» il Dpcm datato 23 agosto che attua il sostegno riservato ai genitori separati. L'aiuto è rivolto al genitore - madre o padre - destinatario dell'assegno di mantenimento non corrisposto a causa degli effetti economici negativi dell'emergenza Covid, che può arrivare a 800 euro al mese per un totale quindi di 9.600 euro all'anno e può essere erogata solo se il richiedente non supera un reddito di 8.174 euro. Il contributo verrà anche erogato anche ai genitori separati di figli maggiorenni portatori di handicap grave. Il contributo è riservato a quelle situazioni che abbiano registrato un calo delle entrate se non una cessazione della propria attività lavorativa dall'8 marzo 2020 per una durata di almeno 90 giorni o comunque una riduzione degli introiti del 30% rispetto al 2019



DECRETI IN ASSE

Fondo anti crisi, le modalità di accesso

Restyling per le procedure di accesso al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa destinato anche alle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale con determinate caratteristiche. A prevederlo è il decreto dello Sviluppo economico del 14 settembre pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 ottobre. Ridefinita la procedura per l'accesso: l'impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al ministero e alla struttura per la crisi d'impresa un'istanza con, tra l'altro, indicazioni circa l'eventuale intervento avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del ministero dello Sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione e ogni ulteriore documentazione utile alla sua valutazione.

PROFESSIONE

Revisori enti locali, le date di iscrizione

I revisori degli enti locali, e gli aspiranti tali, devono procedere alla conferma dell'iscrizione o all'iscrizione ex novo nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto presso il ministero dell'Interno. La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 3 novembre fino alle ore 12 del 19 dicembre. È quanto stabilisce l'avviso pubblico della Direzione centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Avviso segnalato con l'informativa 100 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.



NT+LAVORO
Il subappaltatore deve cooperare alla sicurezza
I datori di lavoro, compresi i subappaltatori, sono tenuti a cooperare

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
di **Mario Gallo**
La versione integrale dell'articolo su: [ntpluslavoro.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)

A novembre pensioni adeguate all'inflazione definitiva del 2021

Previdenza

Anticipato il conguaglio dello 0,2% ordinarmente previsto a gennaio 2023

Fabio Venanzi

Le pensioni in pagamento dal 2 novembre saranno incrementate del conguaglio all'inflazione dovuto per il 2022, pari allo 0,20 per cento. Lo precisa l'Inps con la circolare 120/2022 di ieri.

In sede di rinnovo delle pensioni per il corrente anno, l'Inps aveva utilizzato l'indice provvisorio (inizialmente dell'1,60%, poi adeguato all'1,70%), rinviando all'inizio del 2023 il conguaglio definitivo. In sede di rinnovo delle pensioni per il 2023, l'Inps avrebbe dovuto riconoscere il differenziale tra il tasso definitivo (1,90%) con quanto già riconosciuto in sede di acconto. Tuttavia, a causa dell'elevata inflazione che si sta registrando nel 2022, al fine di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, tale conguaglio - tantum - è stato anticipato al mese di novembre (articolo 21 del Dl 115/2022).

Le prestazioni interessate sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall'Inps e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Non subiranno l'adeguamento le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (ad esempio il Fondo clero) nonché le prestazioni

a carattere assistenziale (per esempio invalidità civile), che avranno criteri di rivalutazione propri. Escluse anche le pensioni di vecchiaia conseguite in regime di cumulo a formazione progressiva, ove i requisiti richiesti da uno degli ordinamenti interessati dal cumulo dovessero prevedere requisiti anagrafici superiori rispetto all'Ago, a fronte dei quali l'interessato non li avesse ancora raggiunti.

L'attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione seguirà il meccanismo a fasce. L'adeguamento sarà integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili. L'aumento sarà dello 0,18% per le parti di pensioni di importo superiore a detto limite e fino a 2.577,90 euro mentre, per importi eccedenti, l'adeguamento sarà dello 0,15 per cento. Le pensioni dirette erogate alle vittime di atti di terrorismo subiranno un adeguamento pari all'1,90%, non essendo prevista la perequazione a fasce.

Conseguentemente, vengono definiti anche i limiti di reddito per la cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con i redditi individuali dei percettori. Per importi fino a 20.489,82 non è prevista alcuna decurtazione della pensione mentre, per redditi personali superiori a detto importo e fino a 27.319,76, viene operata una riduzione del 25% sul trattamento spettante. Per redditi compresi tra 27.319,77 e 34.149,70 viene operata una riduzione del 40% e per importi superiori la riduzione sale al 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vitalizio al figlio biologico Non conta il riconoscimento

Cassazione

Ha diritto a un assegno pari alla rendita della quota di eredità che gli spetterebbe

Angelo Busani

Se muore il genitore biologico, il figlio può pretendere un assegno vitalizio a carico dell'eredità del genitore defunto, anche se si tratta di un figlio riconosciuto da una persona che non è il suo genitore biologico: è il "classico" caso del figlio, nato da una relazione tra la madre e un uomo diverso da quello che la madre poi sposerà, quando quest'ultimo riconosce come proprio il figlio altrui.

Più tecnicamente, il figlio nato da genitori non sposati e che non sia riconoscibile dal genitore biologico ha diritto, in caso di morte di quest'ultimo, a percepire l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 580 del Codice civile, di entità pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 31672/2022 secondo il seguente ragionamento:

● secondo l'articolo 253 del Codice civile, non è ammesso che il genitore biologico riconosca un figlio che abbia lo status di figlio di altra persona; al contempo, se una persona che ha lo status di figlio di un dato genitore pretende di essere riconosciuto da un altro, deve prima promuovere l'azione di disconoscimento dell'attuale paternità per poi pretendere l'accerta-

mento di quella reclamata;

● in base all'articolo 279 del Codice civile, se non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;

● per l'articolo 580 del Codice civile, ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione secondo l'articolo 279 del Codice, spetta l'assegno vitalizio.

Ebbene, secondo la Cassazione questo diritto all'assegno vitalizio spetta a tutti i figli non riconoscibili (compreso quello che abbia già il diverso status di figlio altrui)


non potendo negarsi al figlio la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria (consistente nell'assegno vitalizio) conservando la stabilità della sua identità familiare precedente e la tutela "piena" che gli competerebbe ove egli facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.

Infatti, la norma che concede il diritto all'assegno vitalizio è fondata sull'idea di assicurare, in via eccezionale, una tutela patrimoniale successoria sui generis, e cioè un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede, né dello status di figlio legittimo, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del defunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

EDUCAZIONE FINANZIARIA
IL SOLE 24 ORE



Tenere le redini del tuo futuro?
Inizia dall'educazione finanziaria del Sole 24 Ore.

Nel mese dedicato all'educazione finanziaria con Il Sole 24 Ore un percorso unico di approfondimenti e strumenti per imparare a risparmiare ogni giorno. Segui tutti gli appuntamenti sul quotidiano e su [ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)



PLUS 24
L'appuntamento settimanale del sabato con gli approfondimenti di finanza e risparmio.



LIBRI
Tanti nuovi appuntamenti in edicola e un ampio catalogo in libreria.



GUIDE
Tutti i giovedì una nuova guida dedicata al risparmio.



SERIE VIDEO
La nuova serie "Cryptotalks", tutto sul mondo delle Criptovalute dai Bitcoin agli NFT.



PODCAST
Una nuova serie su Criptovalute e Metaverso.



LAB 24
"Criptovalute, le cose da sapere": domande e risposte, crypto-glossario, protagonisti del settore.



YOUNG FINANCE SCHOOL TOUR
Il percorso dedicato all'educazione finanziaria per i ragazzi arriva nelle scuole.



CASELLA DI POSTA
Invia la tua domanda a plus@ilssole24ore.com, ogni lunedì le risposte della redazione nei webinar sul sito.

INVESTI SUL TUO DOMANI

Scopri le speciali offerte di abbonamento dedicate alla finanza personale con Il Sole 24 Ore e Mercati+ su [ilssole24ore.com/edufin](https://www.ilssole24ore.com/edufin)